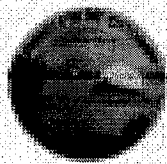


Comitato dei cittadini "C.da Difesa" di Roccelletta di Borgia

ALLEGATO A

AL VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 LUGLIO 2026



Comitato dei cittadini "C.da Difesa" di Roccelletta di Borgia

STATUTO

ASSOCIAZIONE "COMITATO DEI CITTADINI CONTRADA DIFESA -ODV"

Art. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "COMITATO DEI CITTADINI CONTRADA DIFESA" **ODV**, di seguito anche "Associazione", ai sensi e per gli effetti del **D.Lgs. 117/2017** (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni.
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione A "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS, l'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione "COMITATO DEI CITTADINI CONTRADA DIFESA - ODV", quale Organizzazione di Volontariato ed Ente del Terzo Settore ai sensi degli artt. 12 e 32 del D.Lgs. 117/2017
3. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 117/2017.

Art. 2 SEDE – DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in via Giovanni Falcone 44. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione opera in particolare sul territorio della provincia di Catanzaro, nel comune di Borgia, e su quello regionale aderendo anche a eventuali, coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
 - a. La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
 - b. La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - c. La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - d. l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - e. la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

- f. la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - g. la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - h. la ricerca di nuove opportunità ricreative, culturali e di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
 - i. l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - j. le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - k. l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività d'interesse generale aventi a oggetto, ai sensi dell'art.5 comma1 del Codice del Terzo settore:
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo; (lett. i);
 - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso; (lett.k);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, delle risorse naturali, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo; (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lvo 42/04;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lett. f);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (lett. t);
3. Al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle in precedenza elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
5. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

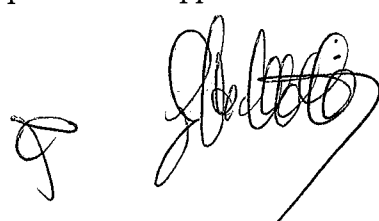
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 4 SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione chi ne condivide le finalità e che s'impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.



Art. 5 REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.
3. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta, può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. esaminare i libri sociali;
 - c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - d. frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
 - f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 - g. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - h. votare in Assemblea, con diritto ad un voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il diritto di voto è esercitato:
 - a. Con il diritto di voto in assemblea secondo il principio del **voto singolo**, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
 - b. Dagli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con gli obblighi statutari.
 - c. Personalmente oppure mediante delega scritta conferita ad un altro associato. Ciascun associato può ricevere una sola delega.
 - d. A scrutinio segreto per le votazioni riguardanti persone (elezione degli organi sociali, provvedimenti disciplinari, decadenza dalle cariche). Le altre votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo diversa richiesta dell'assemblea.
 - e. Anche mediante videoconferenza o strumenti telematici, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
 - f. Gli associati che rappresentano almeno un decimo degli aventi diritto possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, presentando richiesta scritta al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso scritto inviato agli associati almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno.
4. Non sono ammesse limitazioni al diritto di voto non previste dal presente statuto o dal Codice del Terzo Settore. Ogni forma di voto plurimo, ponderato o discriminatorio è vietata.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- a. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
2. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
3. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento dell'eventuale quota associativa annua.
4. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
7. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 – RISORSE ECONOMICHE E BENI - CONVENZIONI

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - f. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - g. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
 3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede

dell'Associazione.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017, fermo restando il rispetto dell'art. 16 del medesimo decreto.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
3. I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c. Il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo (eventuale);
 - e. L'organo di revisione (eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 com-



ma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
3. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es. sms, pec, e-mail, canali social dell'Associazione ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella bacheca o nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di una delega. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
12. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - c. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d. approvare il bilancio;
 - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sull'esclusione degli associati;
 - g. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

- h. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di cinque (cinque) ed un massimo di 11 (undici) eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.
2. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, o tramite i canali social dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo stessi. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a. il Presidente;
 - b. uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del



- Presidente);
- c. il Tesoriere;
 - d. il Segretario;
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
 3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
 - c. predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e. deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - f. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - g. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b. convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - e. nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo;
2. in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili;
3. predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE -PERSONALE RETRIBUITO - ASSICURAZIONE ASSOCIATI

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.
3. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale.

Art. 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lg. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.



Approvazione dall'Assemblea Straordinaria

Lo statuto è composto da numero 9 (nove) pagine ed è stato aggiornato ed approvato dall'assemblea dei soci a BORGIA in data 2 LUGLIO 2026